



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale
Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373
PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N. 70 / 2017

“PUNTO DI FONDA/ANCORAGGIO UNITA' NAVALI”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,

VISTA: la Circolare Titolo “Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera”, Serie II n° 23 in data 23.06.1994;

VISTO: il foglio prot. n° 5200 in data 04.05.2017 dell'Istituto Idrografico della Marina di Genova

VISTA: la propria Ordinanza n° 11/1997 in data 28.02.1997 - disciplinante la zona di mare riservata all'ancoraggio/punto di fonda delle unità navali mercantili in attesa di operazioni commerciali da e per il porto di Rimini;

VISTO: il Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO OPPORTUNO: aggiornare la posizione geografica con il Datum di riferimento (WGS 84) del punto di fonda/ancoraggio riportato nella predetta Ordinanza a seguito di indicazioni fornite dall'Istituto Idrografico della Marina di Genova con il foglio in premessa citato;

VISTI: gli articoli 81 del Codice della Navigazione e l'art. 58 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina punto di fonda)

Le unità mercantili, fatta eccezione per quelle che trasportano merci pericolose, che intendono sostare nella rada di Rimini, devono dar fondo all'ancora nel seguente punto di coordinate geografiche (Datum **WGS84**): LAT. **44°07.1900'** Nord – LONG. **012° 34.3745'** Est.

A tal fine è fatto obbligo ai comandanti delle unità navali di contattare a mezzo VHF CH 16 la Sala Operativa di questa Autorità marittima al fine di ottenere l'autorizzazione all'ancoraggio nel predetto punto di fonda. La medesima comunicazione dovrà essere effettuata alla partenza.

Articolo 2

(divieti nell'area individuata come punto di fonda)

Nella zona di mare delimitata da una circonferenza di raggio 0,3 miglia, avente il centro nel punto di coordinate di cui al precedente art. 1), è vietato:

1. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. arrecare intralcio alle navi impegnate nelle operazioni di ancoraggio/manovra.

Articolo 3

(norme di comportamento in prossimità del punto di fonda)

Tutte le unità navali in transito in prossimità dell'area di cui al punto 2), durante le operazioni di ancoraggio/manovra delle unità navali, dovranno prestare la massima attenzione, valutare l'eventuali adozioni di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, e procedere altresì a velocità di sicurezza di cui alla regola 6 del succitato Regolamento Internazionale per prevenire gli abordi in mare.

Articolo 4

(abrogazione)

L'Ordinanza n° 11/1997 in data 28.02.1997 di questa Capitaneria di Porto in premessa citata è abrogata;

Articolo 5

(sanzioni)

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, si incorre nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171;
- b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, quanto previsto dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

Rimini, 25 Luglio 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.